



Regione Toscana

Determinazione n.5/SCA/2012 del 14.6.2012

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Variante al Piano del Parco regionale della Maremma per diversa classificazione dei terreni dell'Azienda agricola Valle Buia – Documento preliminare

Contributo valutativo fase preliminare

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della GR n. 978/2010 e della delibera della GR n.595/2012, nella seduta del 14.6.2012, presenti i seguenti componenti:

Presenti

Elvira Pisani, Simonetta Cerilli, Paolo Baldi, Giuseppe Gori (per Patrizia Lattarulo), Paola Badini (per Fabio Zita), Flavia Grutta (per Antonella Turci), Maria Chiara Montomoli, Maria Chiara Pacini (per Marco Chiavacci).

Assenti:

Leonardo Borselli, Antonio Floridia, Paolo Giacomelli, Stefano Rossi.

Visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;
- visto il d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128:” Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e s.s.m.i.;
- la nota prot. AOOGR/156826/F.50.020 del 30/05/2012 con la quale sono state effettuate le consultazioni interne alla Regione Toscana al fine di acquisire i pareri degli altri settori ritenuti interessati;

- le note pervenute dal Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e Settore Pianificazione Territoriale;

esprime le seguenti osservazioni:

Osservazioni e indicazioni procedurali

Si segnalano alcuni aspetti procedurali da tenere in considerazione per la fase di consultazione sul rapporto ambientale (di seguito RA).

Si suggerisce di indicare nel frontespizio: la Soc. Valle Buia come proponente, il Comitato Scientifico dell'Ente Parco come autorità competente e il Consiglio direttivo dell'Ente Parco come Autorità Procedente.

Si suggerisce inoltre d'integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella fase di RA con le ATO rifiuti, ATO servizi idrici e Autorità di Bacino competenti.

Osservazioni al documento preliminare di VAS

L'articolo 23 della l.r. 10/10 e s.m.i. prevede che, ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), il Proponente predisponga un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione
- b) i criteri per l'impostazione del RA.

Rispetto a quanto richiesto dall'articolo 23 della l.r. 10/10 il documento preliminare non risponde ai contenuti richiesti dalla norma, in quanto non sono stati descritti i possibili effetti ambientali significativi conseguenti l'attuazione della variante al Piano. In fase di elaborazione della proposta di variante al piano e di implementazione del RA si segnalano al proponente le seguenti richieste di approfondimento e di analisi.

1. *“Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi” (L.r. 10/2010 All.2 lett. a)*
- Nel RA devono essere illustrati i contenuti, gli obiettivi e le finalità che la Variante al Piano si prefigge di realizzare e deve essere fornita la descrizione delle modalità finalizzate al raggiungimento degli stessi.
Si ritiene necessario che nel RA sia esplicitato come la variante di piano del parco che prevede una diversa classificazione dei terreni dell'Azienda agricola Valle Buia da Area di protezione - Area Forestale (Zona C.1.2) Monti dell'Uccellina (Art.12) a Area di Promozione Economica e Sociale (Zona D1) - Area di Tutela del Paesaggio Agricolo (Art.19), si inserisce nel Piano stesso verificandone la sua compatibilità.
Per quanto riguarda il rapporto con altri piani e programmi, si ricorda che questo si traduce nell'analisi di coerenza e nella verifica della compatibilità/conflittualità tra i contenuti della variante in esame con:
 - il PIT 2005-2010 (approvato con Del C.R. n. 72 del 24/07/2007) compresa la sua implementazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del Dlgs n.42 del 22/01/2004 (adottato con Del. C.R. n. 32 del 16/06/2009) e, in considerazione dell'elevato valore ambientale e paesaggistico dell'area in esame, la variante in particolare dovrà assicurare la coerenza con i contenuti delle Schede di Paesaggio del PIT relative all'Ambito 24 "Costa grossetana" ed all'Ambito 26 "Argentario", cui l'area afferisce;
 - il PRAF 2012-2015;
 - i Piani regionali esistenti che prevedono obiettivi in materia di aree protette e biodiversità: il V Programma Regionale per le Aree Protette 2009-2011 ed il Piano Regionale di Azione

Ambientale (PRAA) 2007-2010. Si segnala che entrambi i piani sono prorogati fino all'approvazione del nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale PAER 2012-2015 attualmente in corso di elaborazione (con Decisione di Giunta n. 5 del 07.07. 2011 è stata approvata l'informativa preliminare al Informativa preliminare del PAER, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Regionale);

- Il PAI del Bacino regionale del fiume Ombrone.

2. *“Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri” (L.r. 10/2010 All.2 lett. b,c,d,e)*
 - Nel RA dovrà essere fornito un quadro conoscitivo nel quale dovranno essere selezionate le componenti ambientali più strettamente coerenti con l'oggetto della variante al Piano del Parco. Si dovranno inserire esclusivamente quegli elementi, desunti dal quadro conoscitivo di piano, utili alla valutazione, in modo che possano chiaramente emergere i punti di forza e di criticità, i valori di qualità delle risorse, gli stati di degrado, le aree problematiche, le evoluzioni e le tendenze critiche in atto per lo stato delle risorse e delle componenti ambientali etc.
 - Nella definizione del quadro di riferimento degli obiettivi di protezione ambientale di riferimento per la VAS, si ricorda di tenere in considerazione per le politiche ambientali di livello regionale: il PRS 2011-2015, il PRAA 2007-2010 e l'informativa preliminare del Piano Ambientale ed Energetico Regionale PAER 2012-2015 di cui alla Decisione di Giunta n. 5 del 07.07.
3. *“Possibili impatti significativi sull'ambiente” (L.r. 10/2010 All.2 lett. f)*
 - Nel documento preliminare non vi è un'analisi su quelli che potrebbero essere i possibili impatti significativi sull'ambiente che la variante al Piano potrebbe comportare, sebbene questo doveva essere un aspetto da trattare già in fase preliminare.
A tal proposito si ricorda che nel RA la valutazione degli effetti deve essere effettuata descrivendo i possibili impatti significativi - così come previsto dalla lettera f dell'All. 2 della L.r. 10/10 - sulle componenti ambientali (biodiversità, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico etc.), considerando tutti gli impatti significativi, non solo quindi quelli di tipo diretto, ma anche gli impatti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. In particolare, individuato un effetto negativo, si ritiene necessario valutarne la significatività sulla base delle caratteristiche ambientali, del patrimonio culturale-architettonico e paesaggistico (valori di qualità e criticità preesistenti desunte dalle analisi e dalle interpretazioni del quadro conoscitivo) delle aree interessate dall'effetto negativo.
4. *“Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente; sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate ” (L.r. 10/2010 All.2 lett. g,h)*
 - Si rileva che nel documento preliminare non c'è alcun tipo di informazione, né di livello metodologico né di tipo attuativo, su quelle che potranno essere le misure di mitigazione e/o

compensazione che si prevedono di attuare. Nel RA dovranno essere descritte le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi conseguenti la variante al Piano, soprattutto per quelle azioni ed interventi per le quali la valutazione metterà in evidenza impatti negativi.

- Si ricorda che nel RA dovranno essere messe in evidenza ed analizzate alternative di scenari evolutivi della variante al Piano (ad es. in termini di scelte di localizzazione) evidenziando e mettendo a confronto le principali differenze, comprensivi dei principali effetti ambientali, sul patrimonio culturale e paesaggistico ottenibili dalle diverse ipotesi di intervento.

5. *“Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi” (LR 10/10, Allegato 2, lett.i)*

- Il sistema di monitoraggio VAS dovrebbe trattare aspetti quali l'individuazione di indicatori significativi per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, per il controllo degli effetti negativi e per la valutazione degli impatti.

Il monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare un set di indicatori ambientali (significativi e popolabili) in grado di misurare, ad intervalli stabiliti, gli impatti, le variazioni ed i cambiamenti a seguito dell'attuazione del Piano su quelle componenti ambientali sulle quali il Piano andrà ad incidere ed ad interferire, o sul quale si propone di interferire, sia in maniera positiva che in maniera negativa.

Un sistema così strutturato permetterà quindi di poter reindirizzare quelle che sono le azioni del Piano in conseguenza dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi. A corredo dell'azione di monitoraggio potranno così essere utilizzate le opportune misure di compensazione e mitigazione.

Si ricorda infine che il sistema di monitoraggio VAS integra e completa il sistema di monitoraggio già previsto dal piano; questo dovrà essere strettamente legato alle azioni, che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti negativi sull'ambiente e sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale.

Il sistema di monitoraggio deve trattare i seguenti aspetti:

- l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione del piano;
- la modalità di raccolta dei dati, la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione per il monitoraggio.

14.06.2012

Il Presidente del NURV
FIRMATO ELVIRA PISANI